

Nella recente circolare a firma del Direttore Generale, Mario G. Dutto, contenente le istruzioni su diplomi e certificati, vengono fornite alle Istituzioni scolastiche utili indicazioni circa la denominazione dei Paesi di origine di alunni con cittadinanza non italiana e disposizioni su come riportare le generalità degli studenti. In questa sede viene estrapolata la sezione di testo che può essere di interesse dei Referenti e/o del personale di Segreteria al fine di orientarsi nelle situazioni illustrate.

Estratto dalla C.M. n.° 51 MIURAOODGOS port. N.° 4437 /R.U./U.

11 giugno 2010

Oggetto: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - diplomi e relativi certificati.

“se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data di nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es.: Jugoslavia), occorre indicare l’attuale Stato che comprende il territorio di nascita (es.: Slovenia) e, tra parentesi, quello precedente (es.: ex Jugoslavia);
occorre indicare, come detto, prima il nome (art. 6 codice civile: “Nel nome si comprendono il prenome e il cognome”) e, poi, il cognome. Si consiglia, in particolare, per generalità non italiane ed ove il nome e/o il cognome siano composti da più parole staccate, di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome o gruppo di cognomi (in tal modo risultano visivamente più chiare le due distinte componenti: nome/i e cognome/i)”.